

Legge regionale 10 novembre 1998 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 8

(Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui agevolati)(4)

- 1.** Le imprese beneficiarie di contributi in conto interessi sui mutui e finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965 n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono autorizzate a rinegoziare con i medesimi istituti bancari le condizioni di tasso di mutuo oggetto dell'intervento agevolato, relativamente alle sole rate residuali mantenendone invariato il numero e le relative scadenze temporali.
- 2.** Gli istituti bancari comunicano alla Direzione regionale dell'industria le condizioni della rinegoziazione, che può avvenire anche tramite novazione del contratto, ed in particolare del nuovo piano di ammortamento, ai fini della rideterminazione del contributo in conto interessi già concesso.
- 3.** Resta a carico dell'impresa una percentuale non inferiore al 50 per cento della quota interessi della rata di ammortamento come rideterminata, fermo restando che la rideterminazione del contributo non può comunque essere superiore nel suo ammontare e durata a quanto già precedentemente concesso.
- 4.** Nella rideterminazione del contributo sono calcolate le rate di mutuo scadute e pagate dall'impresa, prima della rinegoziazione e non ancora contribuite, a causa di eventuali disallineamenti tra il piano di ammortamento a suo tempo predisposto dalla banca e il piano di liquidazione del contributo.
- 5.** I beneficiari sono autorizzati a rinegoziare con i medesimi istituti bancari i mutui assistiti da contributo regionale diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero già disciplinati da apposita norma, relativamente alle sole rate residuali mantenendone invariato il numero e le relative scadenze temporali.
- 6.** A fronte delle rinegoziazioni di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi stessi con le riduzioni derivanti dalle nuove condizioni applicate.

7. Ai fini della continuità del rapporto contributivo le rinegoziazioni sono preventivamente autorizzate dalle Direzioni competenti alla erogazione dei contributi, su domanda dei beneficiari corredata dalla lettera di adesione della banca.

8. Le eventuali garanzie prestate sui mutui oggetto di rinegoziazione vengono riconfermate a cura delle Direzioni regionali competenti negli importi ridotti derivanti dalla rinegoziazione stessa.

9. Le economie accertate in conseguenza delle riduzioni determinate ai sensi del presente articolo sono utilizzate per il finanziamento di capitoli di spesa iscritti nelle rubriche in cui le economie stesse si sono realizzate.

9 bis.

(ABROGATO)

(1)(5)

9 bis.1.

(ABROGATO)

(6)

9 ter.

(ABROGATO)

(2)(7)

9 quater.

(ABROGATO)

(3)(8)

Note:

1 Comma 9 bis aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999

2 Comma 9 ter aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999

- 3** Comma 9 quater aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999
- 4** Aggiunto il comma 9 bis.1 da art. 6, comma 102, L.R. 3/2002.
- 5** Comma 9 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 6** Comma 9 bis .1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 7** Comma 9 ter abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 8** Comma 9 quater abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010